



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE METODO OVULAZIONE
BILLINGS TOSCANA**

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno diciassette (17) del mese di Marzo in Empoli, Via Cavour 32, presso la sede della Misericordia, alle ore 10:45 si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria della suddetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1) Modifiche/Integrazioni allo statuto necessarie per adeguamento dello stesso al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Assume la presidenza dell'assemblea la Sig.ra Becattini Odilia la quale nomina il Segretario nella persona del Sig. Michetti Fabrizio. Poi constata e fa constatare che del corpo sociale sono presenti 21 associati. Sono inoltre presenti per delega 14 associati.

Il Presidente dichiara che gli associati aventi diritto ad intervenire ed esprimere il voto in Assemblea sono 66 (sessantasei) e che di essi sono presenti di persona o per delega numero 35 (trentacinque) associati. Il Presidente dichiara pertanto che la presente Assemblea è validamente costituita come richiesto dell'art. 13 dello Statuto e può deliberare sul suddetto Ordine del Giorno.

Il Presidente passa a trattare il punto all'ordine del giorno, specificando che gli associati hanno già ricevuto via e-mail lo statuto attuale dell'associazione e le integrazioni da apportare allo stesso per l'adeguamento al Codice del Terzo settore.

Si procede con la lettura dello Statuto e l'esame dei vari punti integrati e/o modificati e il Presidente dà lettura, di volta in volta, di alcuni commenti relativi agli articoli modificati o integrati, inviati dalla socia Avv. Ircani Martina, la quale ha redatto la nuova stesura dello Statuto. Dopo esauriente discussione tra i presenti, all'unanimità l'Assemblea

delibera:

di approvare il nuovo testo dello Statuto nella sua interezza, il quale viene allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea straordinaria si conclude alle ore 12.

I lavori proseguono come Assemblea ordinaria con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) resoconto di chiusura mandato da parte del Presidente e del Consiglio Direttivo uscente e approvazione;
- 2) presentazione del bilancio consuntivo 2018 e approvazione. Presentazione del bilancio preventivo 2019;
- 2) accettazione candidature a membro del CD;
- 3) votazioni per l'elezione dei membri del nuovo Direttivo, scrutinio e nomina del CD che resterà in carica 3 anni (2019-2021);
- 4) varie ed eventuali.

Il Presidente dell'Assemblea

Odilia Becattini Pazzi

Il Segretario dell'Assemblea

Fabrizio Michetti

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 24 APR. 2023
AL N. 1906 SERIE 3
ESATTI EURO esente
IL DIRETTORE

STATUTO

della "Associazione Metodo Ovulazione Billings Toscana ODV"

Articolo 1)

È esistente una associazione non riconosciuta sotto la denominazione "Associazione Metodo Ovulazione Billings Toscana ODV", che per brevità potrà essere denominata anche "MOB TOSCANA ODV".

L'associazione ha sede legale in Empoli presso Centro Servizi Misericordia, Via Cavour 43/B.

Articolo 2)

L'associazione svolge attività di volontariato ai sensi del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (in seguito Codice del Terzo Settore) e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica.

Articolo 3)

L'associazione svolge attività di carattere culturale di interesse sociale con finalità educativa a norma dell'art. 5 lett. d) Codice Del Terzo Settore e, in particolare, si propone i seguenti scopi:

- a) promuovere la conoscenza e la diffusione del Metodo dell'Ovulazione Billings (MOB) per la regolazione naturale della fertilità, aiutando sia le coppie che desiderano avere figli sia quelle che decidono di evitare una gravidanza, mediante la prestazione volontaria e gratuita di insegnanti muniti di attestato di abilitazione rilasciato dalle Scuole di formazione riconosciute dal Centro Studi e Ricerche per la Regolazione Naturale della Fertilità dell'Università Cattolica del S. Cuore, Roma e dalla Organizzazione Mondiale del Metodo Ovulazione Billings (WOOMB);
- b) organizzare programmi educativi per gruppi ed associazioni, incontri con singole coppie, corsi e congressi di sensibilizzazione ed istruzione, lezioni ai giovani nelle scuole ed ogni altra attività idonea a realizzare l'educazione ai valori della sessualità umana e della procreazione responsabile nel rispetto della dignità della persona;

- c) favorire alle insegnanti del Metodo della Ovulazione Billings la partecipazione a corsi e congressi, aventi ad oggetto le problematiche del MOB e della sessualità in genere e il necessario aggiornamento scientifico-culturale;
- d) promuovere una mentalità di accoglienza di ogni vita umana e verso la gravidanza concepita naturalmente.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice Del Terzo Settore, ulteriori attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

Articolo 4)

L'associazione, al fine di perseguire i propri scopi, può aderire a sua volta ad enti o associazioni, collaborare con singole persone fisiche o con persone giuridiche private o pubbliche sia regionali che nazionali od internazionali, stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici e privati.

L'associazione può esercitare a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 5)

L'associazione è formata dagli associati che vengono ammessi in base a deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda da presentare al Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può chiedere entro 60 giorni dalla comunicazione che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

Possono essere membri dell'associazione persone fisiche, giuridiche ed enti non riconosciuti aventi ad oggetto attività analoghe od affini a quelle della presente associazione.

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'attività che gli associati svolgono nell'associazione è personale, spontanea e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo.

Agli associati possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'associazione con modalità indicate nel Regolamento Interno.

Articolo 6)

La qualità di associato è personale e non si trasferisce né per atto tra vivi né per successione a causa di morte.

Gli associati ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e conseguentemente non possono pretendere alcunché dall'associazione nel caso di recesso, di morte o di esclusione.

La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale nei confronti dell'associazione.

Articolo 7)

La qualità di associato si perde per morte, recesso ed esclusione.

L'esclusione viene deliberata dall'assemblea straordinaria degli associati quando il comportamento dell'associato sia tale da recare pregiudizio morale o materiale all'associazione.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo.

Articolo 8)

Ogni associato è obbligato a versare la quota annua associativa nella misura che di anno in anno il Consiglio Direttivo stabilirà.

È causa di esclusione il mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi.

Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato nelle casse dell'associazione entro trenta giorni dall'accettazione della domanda di iscrizione e successivamente entro il termine e secondo le modalità che fisserà il Consiglio Direttivo con il Regolamento Interno.

Articolo 9)

L'assemblea è ordinaria e straordinaria e le spettano le seguenti inderogabili competenze:

- nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;

- approvare il bilancio annuale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le suddette competenze spettano all'assemblea ordinaria ad eccezione di quelle espressamente riservate all'assemblea straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per approvare il bilancio annuale redatto dal Consiglio Direttivo ed accompagnato da una relazione sull'andamento culturale ed economico dell'associazione.

L'assemblea ordinaria provvede inoltre a nominare i componenti del Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle eventuali modifiche da apportare all'atto costitutivo e allo statuto dell'associazione.

Articolo 10)

L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso di convocazione spedito al domicilio di tutti gli associati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica, fax o altro strumento idoneo a garantire certezza circa l'avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'assemblea deve altresì essere convocata dal Presidente quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata almeno dieci associati ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare.

Articolo 11)

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti e solo gli associati.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato.

Ogni associato può ricevere una sola delega scritta. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Articolo 12)

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente in caso di suo impedimento. In mancanza di entrambi l'assemblea provvede a nominare il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario anche tra i non associati.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 13)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti che comunque non deve essere inferiore ad almeno dieci degli associati.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni riguardanti la responsabilità degli amministratori, gli associati che rivestono la carica di amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza degli associati iscritti.

Articolo 14)

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea ordinaria, composto da un numero di membri compresi tra un minimo di cinque e un massimo di dieci membri secondo quanto stabilito di volta in volta dalla stessa Assemblea.

Il Coordinatore Regionale MOB nominato dal Comitato Operativo del Centro Studi e Ricerche per la Regolazione Naturale della Fertilità con sede in Roma, Università Cattolica del S. Cuore, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto per garantire il coordinamento con il Centro Nazionale.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati, restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Tutte le cariche associative sono gratuite.

Gli Amministratori sono tenuti a rispettare le norme previste dall' art. 26 del Codice del terzo settore.

Articolo 15)

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente. Inoltre, provvede a nominare tra i propri membri un Segretario e un Tesoriere.

Articolo 16)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri in carica.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, mediante avviso inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica, fax o altro strumento idoneo a garantire certezza circa l'avvenuta ricezione, a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'incontro. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi alle riunioni per tre sedute consecutive senza un giustificato motivo viene dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18)

Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere, il Consiglio Direttivo rimette senza indugio la questione all'Assemblea. L'assemblea provvede alla sostituzione del membro cessato. Il nuovo eletto resta in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio Direttivo.

Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, l'assemblea ordinaria degli associati deve essere convocata senza indugio per procedere alla rinnovazione dell'intero Consiglio Direttivo fino al termine di scadenza del Consiglio cessato dalla carica.

Articolo 19)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quelli per legge non delegabili.

Il Consiglio Direttivo potrà con propria deliberazione fissare e variare l'indirizzo della sede nell'ambito della Regione Toscana. Il Consiglio potrà altresì deliberare l'istituzione di una o più sedi operative in ambito territoriale.

Il Consiglio Direttivo può inoltre predisporre i regolamenti interni per ripartire tra i membri del consiglio le diverse attività dell'associazione e disciplinarne lo svolgimento. Tali regolamenti devono essere approvati dall'assemblea ordinaria e sono vincolanti per tutti gli associati.

Articolo 20)

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è demandata al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il legale rappresentante dell'associazione potrà nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 21)

La durata dell'associazione è fissata a tempo indeterminato. Per stabilire lo scioglimento dell'associazione occorre una delibera dell'assemblea straordinaria presa con la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli stessi, sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'associazione e a regolare le modalità con cui attuare la devoluzione dei beni e fondi residui.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa

destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Articolo 22)

Il fondo comune dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione, da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti e dai fondi di riserva costituiti nel corso degli esercizi precedenti.

Le entrate dell'associazione sono costituite dalle quote associative annuali, da eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra entrata.

Articolo 23)

Gli esercizi sociali hanno inizio il 1 (uno) gennaio e si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà formare il bilancio annuale accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa.

Il bilancio annuale dovrà essere presentato all'assemblea ordinaria per la sua approvazione.

Articolo 24)

Per quant'altro non previsto dal presente statuto, l'associazione sarà disciplinata dalle norme del Codice Civile in materia di associazioni, nonché dalle norme di cui al D. LGS. N. 117 DEL 3 LUGLIO 2017, "Codice del Terzo Settore".